



**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA**

Testo integrato

***Testo approvato con deliberazione del C.C. n. 69 del 18.12.1996
Variato con deliberazioni del C.C.***

- ***N. 42 del 22.02.2002;***
- ***N. 05 del 18.02.2004;***
- ***N. 16 del 24.03.2004;***
- ***N. 46 del 12.07.2004;***
- ***N. 66 del 29.11.2004;***
- ***N. 83 del 18.12.2004;***

Carimate, giugno 2005

INDICE

Titolo I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

| | |
|---|----|
| Art. 1 - Oggetto | 9 |
| Art. 2 - Competenze | 9 |
| Art. 3 - Responsabilità | 9 |
| Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento | 10 |
| Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico | 11 |

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

| | |
|--|----|
| Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori | 12 |
|--|----|

CAPO III

FERETRI

| | |
|--|----|
| Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro | 13 |
| Art. 8 - Verifica e chiusura feretri | 13 |
| Art. 9 - Feretri per inumazioni, tumulazione ecc | 14 |
| Art. 10 - Fornitura gratuita dei feretri | 15 |
| Art. 11 - Piastrina di riconoscimento | 16 |

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

| | |
|--|----|
| Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso | 17 |
| Art. 13 - Trasporti funebri | 17 |
| Art. 14 - Trasporti gratuiti e a pagamento | 18 |
| Art. 15 - Orario dei trasporti | 18 |
| Art. 16 - Norme generali per i trasporti | 18 |
| Art. 17 - Riti religiosi | 19 |
| Art. 18 - Trasferimento di salme senza funerale | 19 |
| Art. 19 - Morti per malattie infettive - Diffusione o portatori di | 19 |

| | |
|--|----|
| radioattività | 19 |
| Art. 20 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione | 20 |
| Art. 21 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero | 20 |
| Art. 22 - Trasporti all'estero o dall'estero | 21 |
| Art. 23 - Trasporto di ceneri e resti | 21 |
| Art. 24 - Rimessa delle autofunebri e sorta autofunebri di passaggio | 21 |

Titolo II

CIMITERI

CAPO I CIMITERI

| | |
|--|----|
| Art. 25 - Elenco cimiteri | 24 |
| Art. 26 - Disposizioni generali - Vigilanza | 24 |
| Art. 27 - Reparti speciali nel cimitero | 24 |
| Art. 28 - Ammissione nel cimitero o nei reparti speciali | 25 |
| Art. 29 - Ammissione nei cimiteri di circoscrizione | 26 |

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

| | |
|--|----|
| Art. 30 - Disposizioni generali | 27 |
| Art. 31 - Piano regolatore cimiteriale | 27 |

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

| | |
|--------------------------------|----|
| Art. 32 - Inumazione | 29 |
| Art. 33 - Cippo | 29 |
| Art. 34 - Tumulazione | 30 |
| Art. 35 - Deposito provvisorio | 30 |

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

| | |
|--|----|
| Art. 36 - Esumazioni ordinarie | 32 |
| Art. 37 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie | 32 |
| Art. 38 - Esumazione straordinaria | 33 |
| Art. 39 - Estumulazioni | 34 |
| Art. 40 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento | 35 |
| Art. 41 - Raccolta delle ossa | 35 |
| Art. 42 - Oggetti da recuperare | 35 |
| Art. 43 - Disponibilità dei materiali | 36 |

CAPO V CREMAZIONE

| | |
|--|----|
| Art. 44 - Crematorio | 37 |
| Art. 45 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione | 37 |
| Art. 46 – Consegna ed affidamento delle ceneri | 37 |
| Art. 46 bis – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri | 39 |
| Art. 46 ter – Modalità conservativa delle urne | 39 |
| Art. 46 quarter – Cinerario comune. Giardino delle rimembranze | 40 |
| Art. 46 quinquies – Tariffe | 41 |
| Art. 46 sexties – Controlli e sanzioni | 41 |
| Art. 46 septis – Rinvio delle disposizioni vigenti | 42 |

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

| | |
|--|----|
| Art. 47 - Orario | 43 |
| Art. 48 - Disciplina dell'ingresso | 43 |
| Art. 49 - Divieti speciali | 44 |
| Art. 50 - Riti funebri | 45 |
| Art. 51 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni | 46 |
| Art. 52 - Fiori e piante ornamentali | 46 |
| Art. 53 - Materiali ornamentali | 47 |

Titolo III

CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

| | |
|---------------------------------------|----|
| Art. 54 - Sepolture private | 49 |
| Art. 55 - Durata delle concessioni | 51 |
| Art. 56 - Modalità di concessione | 52 |
| Art. 57 - Uso delle sepolture private | 53 |

| | |
|--|----|
| Art. 58 - Manutenzione | 54 |
| Art. 59 - Costruzione dell'opera - Termini | 54 |

CAPO II
DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

| | |
|---|----|
| Art. 60 - Divisione, subentri | 55 |
| Art. 61 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni | 57 |
| Art. 62 - Rinuncia a concessione di aree libere | 58 |
| Art. 63 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione | 58 |
| Art. 64 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 anni o perpetua | 58 |
| Art. 64 bis – Rimborsi riconosciuti in caso di recesso anticipato dalla concessione | 59 |

CAPO III
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

| | |
|--|----|
| Art. 65 - Revoca | 59 |
| Art. 66 - Decadenza | 61 |
| Art. 67 - Provvedimenti conseguenti la decadenza | 62 |
| Art. 68 - Estinzione | 62 |

Titolo IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

| | |
|---|----|
| Art. 69 - Accesso al cimitero | 64 |
| Art. 70 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri | 65 |
| Art. 71 - Responsabilità - Deposito cauzionale | 65 |
| Art. 72 - Recinzione aree - Materiali di scavo | 66 |
| Art. 73 - Introduzione e deposito di materiali | 66 |
| Art. 74 - Orario di lavoro | 67 |
| Art. 75 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti | 67 |
| Art. 76 - Vigilanza | 67 |

| | |
|--|----|
| Art. 77 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri | 68 |
|--|----|

**CAPO II
IMPRESE POMPE FUNEBRI**

| | |
|------------------------------|----|
| Art. 78 - Funzioni - Licenza | 70 |
| Art. 79 - Divieti | 70 |

Titolo V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

**CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE**

| | |
|--|----|
| Art. 80 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti | 72 |
| Art. 81 - Mappa | 72 |
| Art. 82 - Annotazioni in mappa | 72 |
| Art. 83 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali | 73 |
| Art. 84 - Schedario dei defunti | 73 |
| Art. 85 - Scadenziario delle concessioni | 74 |

**CAPO II
NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

| | |
|--|----|
| Art. 86 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento | 75 |
| Art. 87 - Cautele | 75 |
| Art. 88 - Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria | 76 |
| Art. 89 - Concessioni pregresse | 76 |
| Art. 90 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio | 76 |

**SCHEMA DI TARIFFARIO
ALLEGATO AL REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA**

| | |
|---|----|
| Parte I - Concessioni cimiteriali e uso delle sepoltura | 78 |
| Parte II - Diritti cimiteriali | 80 |
| Schema Cappella Gentilizia | 81 |
| Schema lapide nuovi loculi | 82 |

TITOLO I

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

I. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2

Competenze

I. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione individuate dagli articoli 22, 23 e 25 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente USL.

Art. 3

Responsabilità

I. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione

del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. 4

Servizi gratuiti e a pagamento

I. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18/1;
- d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 14;
- e) l'inumazione in campo comune;
- f) la cremazione;
- g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- i) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegato "A" al presente Regolamento, di cui formano parte integrante e sostanziale.

Art. 5**Atti a disposizione del pubblico**

I. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II**DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI****Art. 6****Depositi di osservazione ed obitori**

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.

2. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

3. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.RR. 13 febbraio 1964, n. 185, all'occorrenza anche avvalendosi di apposite strutture dell'unità sanitaria locale o di altri Comuni.

CAPO III**FERETRI****Art. 7****Deposizione della salma nel feretro**

I. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8**Verifica e chiusura feretri**

I. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.

2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.

3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 9**Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

- I. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
- a) per inumazione:
- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
- b) per tumulazione:
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
- d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- e) cremazione:
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno

con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per Comune di partenza.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 10

Fornitura gratuita di feretri

I. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga

sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 11

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV
TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12

Modalità del trasporto e percorso

I. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

4. Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurasse la regolarità.

Art. 13

Trasporti Funebri

I. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.RR. 10 settembre 1990, n. 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19/2 del citato D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 14

Trasporti gratuiti e a pagamento

I. I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:
a) a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Comune.

b) gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del Comune, in ogni altro caso.

Art. 15

Orario dei trasporti

I. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.

2. L'ufficio comunale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma I; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

Art. 16

Norme generali per i trasporti

I. I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 a 32 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra all'ufficio.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 17**Riti religiosi**

I. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 18**Trasferimento di salme senza funerale**

I. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. I trasferimenti anteriori al funerale sono eseguiti in forma privata, senza corteo e, con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

Art. 19**Morti per malattie infettive-diffusive
o portatori di radioattività**

I. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Art. 20**Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

I. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Al decreto è successivamente allegato la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa per la celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.

Art. 21**Trasporti in luogo diverso dal cimitero**

I. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Art. 22**Trasporti all'estero o dall'estero**

I. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Art. 23**Trasporto di ceneri e resti**

I. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, la competenza per l'autorizzazione spetta all'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46.

Art. 24**Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio**

I. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, ove esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile dell'ufficio tecnico. Per la sosta è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.

TITOLO II
CIMITERI

**CAPO I
CIMITERI**

Art. 25

Elenco cimiteri

I. Ai sensi dell'art. 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

- 1) Principale : CARIMATE
- 2) Frazione : MONTESOLARO

Art. 26

Disposizioni generali - Vigilanza

I. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.RR. 10 settembre 1990, n. 285.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale del cimitero.

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 27

Reparti speciali nel cimitero

I. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle

more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

3. Gli arti anatomici [di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento] vengono sepolti mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 28

(articolo così modificato dalla deliberazione di C.C. n. 05 del 18.02.2004)

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

I. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie o membri della famiglia del concessionario, nel cimitero, di sepoltura privata.

Per i non residenti, alla data del decesso, i relativi importi di cui alle successive tabelle sono aumentati dell'importo fisso determinato nella misura stabilita nella medesima tabella.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Sono equiparati ai residenti tutti i cittadini facenti parte della Parrocchia del Comune di Carimate. Le tariffe per quest'ultimi sono stabilite nella tabella allegata.

Per i nati, o residenti alla nascita, che manchino dal Comune di Carimate da oltre 30 anni si applicano le disposizioni previste per i parrocchiani.

In deroga a quanto sopra stabilito, è concesso ai non residenti il cui coniuge od i cui familiari entro il secondo grado siano già sepolti, alla data di approvazione del presente provvedimento, presso il cimitero, un abbattimento pari al 50% della sovrattassa dovuta dai non residenti.

3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge, i discendenti o gli eredi, nell'ordine.

Art. 29

Ammissione nei cimiteri di Circostrizione

I. Nei cimiteri circostrizionali, siano essi suburbani o siti nelle frazioni, sono - di preferenza - accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nei rispettivi territori circostrizionali, o che vi siano nate o che risultino avervi avuto la residenza avuta nei cinque anni precedenti al decesso.

CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI
E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 30

Disposizioni generali

I. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 3 I.

4. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Art. 31

Piano regolatore cimiteriale

I. Con l'approvazione del presente regolamento viene contestualmente approvato il **PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**.

Gli elaborati che compongono il P.R.C. sono:

1. Il presente regolamento

PER CARIMATE

2. TAV. 01 Planimetria dello stato di fatto CARIMATE VECCHIO

3. TAV. 02 Planimetria 1 CARIMATE VECCHIO PROGETTO

4. TAV. 03 Planimetria 2 CARIMATE VECCHIO PROGETTO

5. TAV. 04 Planimetria dello stato di fatto CARIMATE NUOVO

6. TAV. 05 Planimetria CARIMATE NUOVO PROGETTO

PER MONTESOLARO

7. TAV. 01 Aereofotogrammetrico, piano regolatore generale, fattibilità piano geologico, estratto catastale;

8. TAV. 02 Planimetria rilievo di MONTESOLARO PROGETTO

9. TAV. 03 Planimetria di MONTESOLARO PROGETTO

Sulle tavole grafiche sopra specificate, sono riportate con diversa simbologia i vari tipi di spazi e le rispondenti caratteristiche sia di posizione che di dimensione che di durata di quelle in concessione.

2. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni non possono eccedere le seguenti:

a) superficie dell'area: (come riportato nelle planimetrie di progetto e negli schemi grafici esemplificativi.

b) altezza fuori del piano campagna: cm _____

4. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III
INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 32

Inumazione

I. Le sepoltura per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepoltura della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
- b) Sono private le sepoltura per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Art. 33

Cippo

I. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 2' comma, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm 60 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.

3. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa,

4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 34

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepoltura di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

2. Le sepoltura private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.RR. 10 settembre 1990, n. 285.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990. n. 285.

Art. 35

Deposito provvisorio

1. La concessione provvisoria, previo pagamento del canone stabilito in tariffa, è ammessa, in via eccezionale, nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- e) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

2. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla

domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.

3. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

5. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 36

Esumazioni ordinarie

I. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.RR. 10 settembre 1990, n. 285 e cioè di 10 anni. Sono pacificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se preferibilmente dal mese di febbraio a quello di novembre, [escludendo luglio e agosto].

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

4. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno cristallizzato.

Art. 37

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

I. E' compito del Responsabile dell'ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. Annualmente il Responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con sufficiente anticipo.

Art. 38

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

4. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato.

Art.39

Estumulazioni

(comma 6 così modificato con deliberazione di C.C. n. 05 del 18.02.2004)

I. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'ufficio cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, firmato dal Segretario comunale, sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e, possibilmente, per tutto l'anno successivo.

5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell'attività cimiteriale o gli ordini di servizio.

6. *E' consentito, a richiesta degli interessati, inumare cassette delle ceneri e cassette ossari nello stesso tumulo o loculo del familiare fino al secondo grado, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti di Polizia Mortuaria.*

7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.

8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dell'ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco.

In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.

9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 40

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

(comma 1 così modificato con deliberazione di C.C. n. 66 del 29.11.2004)

1. *Le esumazioni ordinarie comportano il versamento, da parte dei familiari della salma esumata, di una somma di € 50,00# (cinquanta/00). Sono esclusi dal versamento di tale somma i casi di esumazione ordinaria di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari; in tali casi l'esumazione ordinaria è eseguita gratuitamente.*

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma

prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte,

Art. 41

Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Art. 42

Oggetti da recuperare

I. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di ragioneria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 43

Disponibilità dei materiali

I. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V**CREMAZIONE**

(capo così sostituito con deliberazione di C.C. n. 66 del 29.11.2004)

Art. 44**Crematorio**

I. Il Comune di Carimate non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente si avvale dell'impianto, a norma con le vigenti normative, ubicato nel territorio del Comune più vicino.

Art. 45**Autorizzazione alla cremazione**

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'art. 3 , comma 1, lettera b), della legge 130/2001, previo accertamento della morte effettuata dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo, su modulo approvato dalla Giunta Regionale.
2. Qualora gli aventi titolo abbiano dichiarato all'ufficiale di stato civile del comune di loro residenza la loro volontà di procedere alla cremazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, lo stesso, nelle forme previste dalla legge, trasmette il processo verbale all'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, anche per via postale, telefax o telematica.
3. Nei casi di indigenza, stato di bisogno della famiglia, disinteresse dei familiari, l'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso informa il comune di ultima residenza del defunto dell'autorizzazione della cremazione rilasciata, affinché provveda al pagamento della cremazione.
4. Per le ossa contenute nell'ossario comune la cremazione è disposta dal comune nel cui territorio è situato l'ossario.

Art. 46**Consegna ed affidamento delle ceneri**

1. *Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.*
2. *Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.*
3. *L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi.*
4. *La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.*
5. *In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.*
6. *I soggetti di cui al comma 3 presentano al comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, il documento di cui all'art. 7, comma 5, L.R. 22/2003, secondo il modello approvato dalla Giunta Regionale, dal quale risultano la generalità, e la residenza di chi prende in consegna l'urna. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata dal comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.*
7. *Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.*
8. *L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.*

Art. 46-bis

Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, secondo la volontà del defunto espressa nelle forme di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, legge 130/2001.
2. Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato il documento di cui all'articolo 7, comma 5, L.R. 22/2003, secondo il modello approvato dalla Giunta Regionale, in cui sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo ove le ceneri saranno disperse secondo l'art. 7, comma 2, della stessa L.R..
3. Copia del documento di cui al comma 2 è conservata presso l'impianto di cremazione e presso il comune ove è avvenuto il decesso; una copia viene consegnata alla persona cui le ceneri sono affidate.
4. La dispersione delle ceneri è consentita solo nei luoghi previsti dalla legislazione vigente.
5. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, questo ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 (novanta) giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.
6. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

Art. 46-ter

Modalità conservativa delle urne.

(articolo così modificato ed i successivi aggiunti con deliberazione di
C.C. n. 83 del 18.12.2004)

1. Le urne cinerarie devono essere collocate, secondo volontà in cimitero, in cappelle private fuori del cimitero, in tumulazioni privilegiate, in luogo specificato dall'affidatario, tra quelli consentiti.

2. Le urne possono essere tumulate in loculo, tomba o altro sepolcro, in relazione alla capienza, sia o meno presente nello stesso loculo un feretro, in nicchia cineraria. Le dimensioni minime interne di una nicchia cineraria sono cm. 40 x cm. 40 x cm. 40.

3. Le urne cinerarie possono altresì essere interrate, se contenute in contenitore avente almeno le dimensioni minime interne di cui al comma precedente, di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici (quale cemento, vetroresina, plastica), di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata di liquidi.

4. La sepoltura diretta di un'urna cineraria a contatto del terreno presuppone che l'urna debba essere di materiale biodegradabile e inoltre che il defunto abbia espresso tale volontà per iscritto, consentendo la dispersione delle ceneri del terreno.

5. Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 40, sia di lunghezza che di larghezza. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna ed il piano di campagna del campo e la identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto (nome, cognome, data di nascita e data di morte) e, se in cimitero, anche il numero identificativo assegnato.

6. In caso di affidamento familiare, l'urna deve essere contenuta in colombaro che abbia destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione, avente le dimensioni capaci di contenere l'urna cineraria prescelta.

7. Il colombaro è da intendersi quale luogo confinato nel quale l'urna sia racchiudibile, a vista o meno. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita, data di morte), ove non chiaramente visibili all'esterno, devono essere riportati anche sul colombaro.

8. Il colombaro può essere individuale o plurimo, purchè in quest'ultimo caso non superi la capienza di tre urne cinerarie. Ove non incorporato al suolo o in strutture abitative, il materiale di cui è costituito deve essere resistente e capace di garantire dalla profanazione.

Art. 46 quater**Cinerario comune e Giardino delle Rimembranze**

1. In almeno un cimitero del Comune è presente un cinerario comune per la conservazione di ceneri provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parte anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Il cinerario comune è costituito da un manufatto, anche unico con l'ossario comune, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.
3. In almeno un cimitero del Comune è presente un Giardino delle Rimembranze, inteso come area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri.

Art. 46 quinquies**Tariffe**

1. Per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione, alla dispersione, all'affidamento familiare, alla sepoltura delle ceneri, per lo svolgimento delle eventuali rettifiche in caso di affidamento familiare, sono dovuti i seguenti diritti: euro 25,00.
2. Per l'effettuazione delle operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, traslazione di urne cinerarie, nonché di dispersione interna al cimitero, è dovuta la seguente tariffa: euro 206,58.
3. per l'effettuazione delle operazioni di verifica circa la persistenza nel tempo delle garanzie di assenza di profanazione dell'urna cineraria nonché in caso di cambio del luogo di conservazione dell'urna cineraria, ove questa non coincida con l'originaria residenza dell'affidatario, sono dovuti i seguenti diritti: euro 25,00.
4. Gli adeguamenti tariffari conseguenti la prima fissazione della misura dei diritti e delle tariffe di cui ai commi precedenti sono di competenza della Giunta Comunale.

Art. 46 sexties**Controlli e sanzioni.**

1. Il Comune vigila e controlla sull'applicazione delle norme contenute nel presente Capo , comminando le sanzioni stabilite da leggi e regolamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 107 del DPR 10.09.1990, n. 285, nonché dall'art. 7bis del D. Lgs 267/00, e successive modifiche ed integrazioni, e personale incaricato può procedere, in qualsiasi momento, a controlli periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare.

Art. 46 septis**Rinvio alle disposizioni vigenti**

Per tutto quanto non previsto dal Capo, le cremazioni sono disciplinate dalle vigenti disposizioni normative regolamentari, nazionali e regionali

CAPO VI**POLIZIA DEI CIMITERI****Art. 47****Orario**

I. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dell'ufficio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 48**Disciplina dell'ingresso**

I. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2. E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, o dall'ufficio, al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai fanciulli di età inferiore agli anni sei quando non siano accompagnati da adulti;

3. Per motivi di salute od età il Responsabile dell'ufficio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

Art. 49**Divieti speciali**

I. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.
Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio;
- o) qualsiasi attività commerciale;

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 50

Riti funebri

I. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'ufficio.

Art. 51

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

I. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'ufficio tecnico in relazione al carattere del cimitero e all'ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

2. Ogni epigrafe, o sua modifica od aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile dell'ufficio tecnico e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unicamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

4. Vengono rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Art. 52

Fiori e piante ornamentali

I. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare, o vi provvederà direttamente, e curerà la loro distruzione.

2. In tutti i cimiteri, avrà luogo periodica falciatura con successiva eliminazione delle erbe.

Art. 53

Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il Responsabile dell'ufficio tecnico disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc.... che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al I' comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 43 in quanto applicabili.

TITOLO III
CONCESSIONI

CAPO I
TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 54

Sepulture private

I. Per le sepulture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 3 1, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività [o per inumazione individuale privilegiata].

3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepulture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
- b) sepulture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).

5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

6. Alle sepulture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.RR. 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata ai sensi dell'art. 53 Legge 8 giugno 1991 n. 142, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

8. Il diritto d'uso di una sepultura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su

bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

10. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/e;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione. ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Art. 55

Durata delle concessioni

(articolo così modificato con deliberazione di C.C. n. 66 del 29.11.2004)

I. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

2. La durata è fissata:

- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività e per cappelle gentilizie;
- b) in 40 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
- c) in 40 anni per i loculi;
- d) in 30 anni per le tombe singole o con due sovrapposizioni.

3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo della concessione limitatamente ai loculi ed alle tombe con due sovrapposizioni.

Il rinnovo della concessione di loculi è consentito per un periodo di tempo che va dal termine della concessione originaria sino al raggiungimento di anni 40 dalla tumulazione della salma.

Il rinnovo della concessione di tombe con due sovrapposizioni è consentito per un periodo di tempo che va dal termine della concessione originaria sino al raggiungimento di anni 30 dalla tumulazione della seconda salma.

Il canone di concessione, dovuto per il rinnovo, è determinato sulla base delle tariffe vigenti e proporzionato in relazione all'effettiva durata del rinnovo stesso.

Nei suddetti casi il canone dovuto per il rinnovo della concessione dovrà essere versato al momento della tumulazione della salma>>.

4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune o della prima sepoltura, se antecedente.

5. All'atto dell'assegnazione di posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata minima di 10 anni , con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere alternativamente e a totali loro spese o alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione alla durata di cui alla lettera d) del 2' comma salvo, il pagamento di quanto stabilito in tariffa.

Art. 56

Modalità di concessione

(comma 4 così modificato con deliberazione di C.C. n. 16 del 24.03.2004 e con deliberazione di C.C. n. 46 del 12.07.2004)

I. La sepoltura, individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'art. 54, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne.

2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

Nel cimitero di Montesolaro (nuovo) l'assegnazione dei posti per le tumulazioni avverrà proseguendo dal campo L quindi M e successivamente M e così via dal numero uno e proseguendo. Normalmente, non esistendo una disposizione precisa, resta in capo al Tecnico Comunale l'ordine di assegnazione.

3. La concessione in uso delle sepoltura di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 65 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado oppure sia coniuge superstite del defunto o *discendente che abbia più di 65 anni o ascendente di primo grado in linea retta, superstite del defunto stesso;*

5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui alla lettera B dell'art.54, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

6. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

7. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

Art. 57

Uso delle sepoltura private

I. Salvo quanto già previsto dall'art. 55, il diritto d'uso delle sepoltura private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia [ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. fino al completamente della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione sia del I° che 2° comma dell'art. 93 del DPR 10/9/1990 n. 285 la famiglia del

concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 2° grado.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

6. L'eventuale condizione di particolare benemerenzia nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria almeno cinque anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 58**Manutenzione**

I. La manutenzione delle sepoltura private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Art. 59**Costruzione dell'opera - Termini**

I. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 54, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 70 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II
DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 60

Divisione, subentri

I. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 57 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 57, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante

della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

9. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.

10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 57, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di preda d'atto della decadenza della concessione.

Art. 61

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

I. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 62

Rinuncia a concessione di aree libere

I. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 63

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

I. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2' comma dell'art. 55, salvo i casi di decadenza, quando:

a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 64

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

I. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4' comma dell'art. 54, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 64 bis

Rimborsi riconosciuti in caso di recesso anticipato dalla concessione

(articolo aggiunto con deliberazione di C.C. n. 66 del 29.11.2004)

Nel caso in cui il titolare di concessione in uso di spazi per la sepoltura di qualsiasi tipologia (area, tomba, loculo,ossario) e

di qualsiasi durata, decida di recedere dalla concessione stessa prima della sua naturale scadenza allo stesso titolare è riconosciuto il rimborso di una somma calcolata in base alla seguente formula:

| |
|---|
| (somma versata al momento della concessione:numero di anni della durata della concessione) X numero di anni che mancano alla scadenza della concessione al momento del recesso |
|---|

La somma così risultante viene decurtata del 60% a titolo di copertura dei costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale per opere edili e di rifacimento della lastra (Delibera C.C. 48 del 25.11.2006).

CAPO III
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 65

Revoca

I. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 66

Decadenza

I. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

- e) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 56, penultimo comma;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 59, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 58;
- f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio.

Art. 67

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 68**Estinzione**

I. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 57 senza che entro il termine perentorio di 90 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285,

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

**LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 69
Accesso al cimitero

I. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

3. L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.

4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc....., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'ufficio competente.

5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 50 e 51 in quanto compatibili.

Art. 70

**Autorizzazioni e permessi di costruzione
di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

I. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, osservate le disposizioni di cui ai capi 14

e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Il numero dei loculi è fissato dal P.R.C.

4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata dal P.R.C.

5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

6. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio comunale.

8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente.

11. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'ufficio comunale competente, lapidi, ricordi, e similari.

12. Per i nuovi loculi gli arredi quali, lampade votive, porta fotografia e porta fiori debbano rispettare le caratteristiche indicate nello schema grafico allegato al presente regolamento parte integrante e sostanziale. Le iscrizioni devono essere incise sulla lapide.

Art. 71

Responsabilità - Deposito cauzionale

I. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art. 69, la garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc..... necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Art. 72

Recinzione aree - Materiali di scavo

I. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 73

Introduzione e deposito di materiali

I. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc....

Art. 74

Orario di lavoro

I L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

Art. 75

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

I. Il Sindaco, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 76

Vigilanza

I. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L' Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio di ragioneria, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 69 e 71.

Art. 77**Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

1. Il personale comunale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- e) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II**IMPRESE POMPE FUNEBRI****Art. 78****Funzioni - Licenza**

I. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerarie e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.RR. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 79**Divieti**

I. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 80

**Assegnazione gratuita di sepoltura
a cittadini illustri o benemeriti**

I. All'interno del Cimitero principale [e degli altri Cimiteri] del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Art. 81

Mappa

I. Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepoltura per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 82

Annotazioni in mappa

I. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) generalità del defunto o dei defunti;

- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 83

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

I. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52-53 del D.RR. 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Art. 84

Schedario dei defunti

I. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. L'Ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 82, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;

b) il numero della sepoltura. di cui all'ultimo comma dell'art. 80.

Art. 85

Scadenario delle concessioni

I. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il Responsabile dell'ufficio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II
NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 86

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

I. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepoltura private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti progressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4. Le disposizioni di cui all'art. 58 hanno decorrenza a partire dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Gli adempimenti di cui all'art. 60, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

6. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 87

Cautele

I. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc ...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc ...), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 88

Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria

I. Ai sensi dell'art. 51, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, spetta al dipendente Responsabile dell'ufficio, ove previsto dalla Statuto, o, in alternativa, al Segretario comunale l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Segretario del Comune, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi dell'art. 32 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e della Legge 25 marzo 1993, n. 81.

Art. 89

Concessioni pregresse

I. Salvo quanto previsto dall'art. 86 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 90

Sepulture private a tumulazioni pregresse Mutamento del rapporto concessorio

I. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova

applicazione l'istituto dell'immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale.

In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco di riconoscimento.

3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

4. Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

TARIFFARIO
ALLEGATO AL REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA
(parte modificata con deliberazione di C.C. n. 62 del 25.11.2005)

PARTE I

CONCESSIONI CIMITERIALI E USO DELLE SEPOLTURE

- a) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso (o, di superficie) di aree per la costruzione di sepolture private a inumazione o tumulazione.
- individuale € 624,69 per posto tumulabile
 - per due sovrapposizioni € 499,75 per posto tumulabile
 - per famiglie € 973,03 per posto tumulabile
 - per collettività € 1.249,37 (cappelle gentilizie)
- b) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di loculi:
- fila prima, seconda e terza € 2.318,54
 - fila quarta e quinta € 1.998,74
- c) i costi indicati al precedente punto a) relative a tombe a terra comprensive di cassone già realizzato sono aumentati dell'importo di € 400,00, corrispondenti al costo vivo sostenuto direttamente dall'Amministrazione Comunale per la realizzazione del cassone medesimo. La maggiorazione di cui sopra si intende riferita al singolo cassone. In caso di tomba a terra comprensiva di cassone doppio già realizzato la maggiorazione è di € 640,00.
- d) i costi indicati ai precedenti punti a) e b) sono maggiorati, per i non residenti, dei seguenti importi fissi:
- per concessione di loculo € 4.997,47
 - per tomba singola € 2.498,75
 - per tomba doppia € 3.478,11
 - per ossario € 470,62
- Per la concessione di area per la costruzione di cappella gentilizia a non residenti, si applicano le tariffe vigenti per i residenti maggiorati del 100%.
- e) i costi indicati ai precedenti punti a) e b) sono maggiorati, per i "non residenti ma parrocchiani" dei seguenti importi fissi:
- per concessione di loculo € 312,34
 - per tomba singola € 312,34
 - per tomba doppia € 312,34
 - per ossario € 124,94
- f) Autorizzazione amministrativa alla costruzione di manufatti cimiteriali di cui alla tariffa 01 che precede, oltre ai diritti di segreteria

- € 93,70
- g) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di cellette ossario
- € 319,79
- h) Concessione, di inumazione di cassetta degli ossari nello stesso tumulo o loculo del familiare, fino al secondo grado
- € 222,90
- i) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di nicchie cinerarie
- € 249,87
- j) Autorizzazione amministrativa alla tumulazione di feretri di parenti in linea collaterale o di affini del concessionario, oltre ai diritti di segreteria
- € 312,34
- k) Autorizzazione amministrativa alla tumulazione di feretri di persone che siano state conviventi con i concessionari, oltre ai diritti di segreteria
- € 312,34
- l) Autorizzazione amministrativa alla tumulazione di feretri di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari
- € 312,34
- m) Provvedimento di presa d'atto di divisione di posti sulle concessioni cimiteriali tra le parti, oltre ai diritti di segreteria
- € 187,40
- n) Provvedimento di presa d'atto di rinuncia personale al diritto di sepoltura, oltre ai diritti di segreteria
- € 187, 40
- o) Provvedimento di presa d'atto di regolamentazione dei rapporti interni tra concessionari, oltre ai diritti di segreteria
- € 187,40
- p) Autorizzazione amministrativa al deposito provvisorio di feretri, oltre ai diritti di segreteria
- € 187,40

- q) Uso del deposito provvisorio di feretri
 - cauzione per deposito provvisorio € 187,40
 - uso per ogni trimestre o sua frazione € 124,94
- r) Autorizzazione amministrativa al rinnovo del deposito provvisorio di feretri, oltre ai diritti di segreteria
 - € 93,70
- s) campi infanti (fino a sei anni)
 - fino a 15 anni di sepoltura gratuita
 - per 30 anni di sepoltura € 62,47

PARTE II

DIRITTI CIMITERIALI

- a) Tumulazione in posto salma individuale concesso per una durata da 10 a 30 anni:
- di ossa/ceneri € 62,47
 - di salma € 93,70
- b) Tumulazione in posto salma individuale concesso per anni 99 o in perpetuo, ovvero in posto salma collettivo in tomba privata:
- di ossa/ceneri € 62,47
 - di salma € 93,70
- c) Esumazione straordinaria a richiesta:
- a richiesta di privati per trasporto in altra sepoltura € 93,70
 - a richiesta di privati per cremazione € 62,47
 - a richiesta dell'Autorità Giudiziaria € 93,70
- d) Estumulazione straordinaria a richiesta:
- a richiesta di privati per trasporto in altra sepoltura € 93,70
 - a richiesta di privati per cremazione € 62,47
 - a richiesta dell'Autorità Giudiziaria € 93,70

PRECISAZIONI

- alle tariffe indicate per i casi di rinnovo della concessione si applicano, ove previsto, le disposizioni, le modalità di calcolo e le riduzioni indicate all'art. 55 del regolamento;

- in caso di recesso anticipato dalla concessione si applica il disposto dell'art. 64 bis del Regolamento;

- le tariffe indicate nel presente tariffario non comprendono i costi relativi alle opere edili che si rendono necessarie in caso di tumulazione ed estumulazione che rimangono a carico dell'utente il quale dovrà versare al Comune le somme pagate dal Comune all'impresa aggiudicataria del relativo appalto. Tali somme sono quelle espressamente indicate nel "Capitolato Speciale d'Appalto per la manutenzione ordinaria e straordinaria opere di tumulazione ed estumulazione salme nei Cimiteri di Carimate e di Montesolaro", vigente tempo per tempo.

SCHEMA CAPPELLA GENTILIZIA

1. INTONACO RUSTICO A FRATTAZZO FINE
2. SERRAMENTO IN ALLUMINIO VERNICIATO COLOR GRIGIO RAL
E VETRO RETINATO
3. RIVESTIMENTO IN SERIZZO GHIANDONE
4. SCURETTO
5. SCOSSALINA IN RAME
6. OSSARIO

SCHEMA LAPIDE NUOVI LOCULI

1. ISCRIZIONI CON INCISIONE
2. PORTA FOTOGRAFIA TIPO
3. PORTA FIORI TIPO SPORGENZA MAX CM. _____
4. PORTA LAMPADA TIPO SPORGENZA MAX CM. _____